

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3379/2017 promossa da:
SOCIETA e FIDEIUSSORI

ATTORI

contro

CASSA, oggi BANCA S.P.A.,

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per gli attori:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d’ufficio che ridetermini l’esatto saldo del rapporto bancario di conto corrente affidato n.(OMISSIS) acceso in data 08.07.2010 presso la filiale Imprese Cesena a nome della società 10.03.2021, n. (OMISSIS) s.r.l, eliminando dalla data di accensione del rapporto sino alla data dell’accertamento peritale gli effetti della capitalizzazione, ogni interesse applicato con applicazione del tasso sostitutivo BOT per l’intera durata del rapporto nonché, in subordine, dall’apertura del conto corrente sino al 27.08.2014, gli addebiti effettuati a titolo di commissione disponibilità fondi con relative capitalizzazioni, spese ed oneri non previsti contrattualmente, nonché ogni posta passiva conseguente a variazione peggiorativa per la società correntista delle condizioni economiche inizialmente applicate, con valute conformi alle date degli effettivi prelevamenti e versamenti. Il tutto previa verifica del rispetto o meno da parte della banca convenuta dei tassi soglia determinati dalle competenti Autorità ai sensi della Legge 07.03.1996 n.108 e con autorizzazione del CTU ad acquisire da parte attrice quale documentazione integrativa di quella già versata in atti, gli estratti bancari e scalari del conto corrente successivi alla scadenza del termine per il loro deposito ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. In via principale: - accertare e dichiarare la nullità per contrarietà all’art.2, comma 3, della legge n. 287/1990 delle fideiussioni omnibus rilasciate il 28.08.2014 alla Cassa s.p.a. dai sigg.ri FIDEIUSSORI a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla società SOCIETA s.r.l. derivanti da operazioni bancarie di qualsivoglia natura e conseguentemente dichiarare che nessuna somma devono i sigg.ri FIDEIUSSORI alla Cassa s.p.a. per le obbligazioni contratte dalla correntista società SOCIETA s.r.l.; -accertare e dichiarare la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di apertura di credito in conto corrente n. (OMISSIS) stipulati tra SOCIETA s.r.l. e la Cassa s.p.a. in data 08.07.2010, 27.10.2011 e 28.08.2014 per violazione della Delibera del CICR emessa in data 09.02.2000 e dell’art. 117 TUB per omessa indicazione del tasso annuo creditore e del tasso effettivo annuo creditore, per omessa pattuizione della periodicità di capitalizzazione e per invalida sottoscrizione ex art. 1341, secondo comma, c.c. della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale; conseguentemente, stante la nullità della capitalizzazione, rideterminare il saldo effettivo relativo al conto corrente n. (omissis) eliminando per l’intera durata del rapporto gli effetti della capitalizzazione; -accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi passivi contenute nei contratti stipulati l’08.07.2010 ed il 27.10.2011 per violazione della Delibera del CICR emessa in data

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 22.02.2022 n. 190

04.03.2003, dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c. per omessa indicazione del TAEG e, per l'effetto, disporre il ricalcolo degli stessi alla stregua di quanto stabilito dall'art. 117, comma 7, del D. Lgs. n.385/1993 applicando il tasso sostitutivo BOT per l'intera durata del rapporto nonché, in subordine, dall'apertura del conto corrente (OMISSIS) sino al 27.08.2014 rideterminando il saldo effettivo relativo a tale rapporto; -accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. nonché per mancanza di causa della Commissione Disponibilità Fondi applicata dalla Banca convenuta e per l'effetto disporre il ricalcolo del saldo del conto corrente n (omissis) eliminando gli addebiti effettuati a titolo di C.D.F.; -accertato e dichiarato, infine, che con riferimento al conto corrente affidato n. (OMISSIS) la Cassa s.p.a. dall'apertura del rapporto sino al 31.03.2017 ha eseguito addebiti illegittimi a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione, spese, oneri e commissione disponibilità fondi non validamente pattuiti, per complessivi € 74.030,38 nonché ha applicato interessi per usura sopravvenuta per € 26.870,54 provvedere, qualora il conto corrente n. (omissis) risulti ancora in essere tra le parti, a rideterminare il saldo effettivo relativo a tale rapporto alla data in cui verrà espletata la CTU contabile di cui si chiede sin d'ora la ammissione e nella misura che verrà accertata giudizialmente nonché, ove si ritenga di dover limitare il suddetto accertamento alla data del 31.03.2017, provvedere a rideterminare il saldo effettivo a debito del conto corrente n (OMISSIS) nella somma di € 61.718,14 o, in subordine, di € 62.523,18 ove si ritenga sanata per effetto della stipula del 28.08.2014 la nullità del tasso di interesse per mancata indicazione del TAEG o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.; - qualora nelle more del giudizio il rapporto risulti cessato tra le parti, condannare la Cassa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della SOCIETA s.r.l. in Liquidazione di tutte le somme che risulteranno essere state illegittimamente addebitate dalla Banca per le causali sopra specificate dalla accensione del rapporto sino alla data finale dell'accertamento peritale del saldo del conto corrente nonché, ove si ritenga di dover limitare il suddetto accertamento alla data del 31.03.2017, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme di € 68.388,65 o, in subordine, ove si ritenga sanata per effetto della stipula del 28.08.2014 la nullità del tasso di interesse per mancata indicazione del TAEG, di € 67.583,51 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.; - con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cpa come per legge a favore dell'Avv. (OMISSIS) procuratore di parte attrice che si dichiara procuratore antistatario”.

Per parte convenuta:

“IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte dalla società SOCIETA per l'intervenuta liquidazione della stessa, con conseguente rigetto delle medesime; IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande proposte da tutti gli attori per gli ulteriori motivi tutti di cui in atti e, conseguentemente, rigettare le stesse; Senza che ciò valga ad accettare il contraddittorio, nell'ipotesi in cui tutte o parte delle eccezioni preliminari o pregiudiziali di cui sopra non trovino accoglimento NEL MERITO Dichiarare infondate e/o non provate tutte le domande, eccezioni e richieste avverse per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente, rigettare le stesse; Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali iva e cpa”.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, SOCIETA S.r.l., FIDEIUSSORI convenivano in giudizio Cassa S.p.a. (oggi, Omissis S.p.a.).

Esponevano gli attori quanto segue.

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 22.02.2022 n. 190

SOCIETA S.r.l. era titolare di rapporti contrattuali con l'istituto di credito: segnatamente di contratto di conto corrente di corrispondenza (in essere alla data di introduzione del giudizio) acceso l'8 luglio 2010 e di contratto di apertura di credito in conto corrente per Euro 200.000,00 acceso in pari data (doc. 1 All. A e B).

In data 27 ottobre 2011 l'affidamento originario veniva ridotto ad Euro 150.000,00 e veniva pattuita la concessione di una ulteriore linea di credito per Euro 50.000,00 da valersi sul medesimo rapporto (doc. 1 All. C).

Con successivo contratto quadro del 28 agosto 2104 veniva ulteriormente ridotto l'affidamento da Euro 150.000,00 ad Euro 125.000,00 (doc. 1 All. D).

FIDEIUSSORI erano garanti di SOCIETA S.r.l.

Dall'analisi di contratti ed estratti conto (consegnati dietro richiesta ex art. 119 T.U.B.) la perizia di parte (doc. 1) aveva evidenziato varie anomalie: violazione delle norme in tema di anatocismo, mancata indicazione del tasso annuo nominale e del TAEG, indeterminazione della Commissione di Messa a Disposizione di Fondi, mancata consegna del Documento di Sintesi, illegittimo esercizio dello jus variandi, usura oggettiva e soggettiva, applicazione illegittima dei giorni valuta. Chiedevano pertanto gli attori il previo accertamento delle nullità dedotte, il conseguente ricalcolo dei rapporti dare/avere e la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente percepito da controparte "qualora nelle more del giudizio il rapporto risulti cessato tra le parti", (pag. 18 citazione).

Si costituiva in giudizio l'istituto di credito chiedendo il rigetto delle domande, in quanto inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate quanto al merito.

Deduceva la convenuta, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione e l'inammissibilità della stessa in quanto avanzata da un soggetto, SOCIETA S.r.l., posto in liquidazione.

Contestava altresì l'inammissibilità della domanda svolta dai garanti, avendo questi sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia (doc. 4).

Quanto al merito contestava la fondatezza degli avversi assunti, smentiti, anzitutto dalle chiare risultanze documentali rappresentate in primis dai contratti versati in atti.

In sede di prima udienza il giudice originariamente assegnatario del procedimento disponeva procedersi a mediazione.

Successivamente venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, nelle more, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente.

Previo rigetto della richiesta di CTU avanzata dalle parti attrici, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni.

In sede di udienza del 24 novembre 2021 i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Le domande attoree sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

Procedendo con ordine si osserva quanto segue.

In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree a fronte dell'intervenuta liquidazione di SOCIETA S.r.l.

La società in liquidazione non perde né la capacità processuale né la legittimazione; a mente di quanto previsto dall'art. 2310 c.c. la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

È la stessa documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 3) ad attestare che, in data 10 ottobre 2017, OMISSIS è stato nominato Liquidatore.

Correttamente infatti lo stesso ha rilasciato procura al difensore ad agire in nome e per conto di SOCIETA S.r.l.

Ciò è necessario e sufficiente per rigettare l'eccezione.

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 22.02.2022 n. 190

Passando all'esame delle domande attoree, va anzitutto rigettata la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate da GARANTI.

La domanda è stata proposta per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., pertanto parte convenuta ne ha eccepito la tardività.

In ogni caso, quand'anche non la si volesse ritenere tale in ossequio al principio (invocato dalla difesa) per il quale essa poggia sulla nullità del contratto, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, la stessa deve comunque ritenersi sia inammissibile, sia infondata in quanto incompleta e non sufficientemente suffragata.

È inammissibile in quanto proposta innanzi a giudice funzionalmente incompetente.

La giurisprudenza infatti ha da tempo affermato che "...Le domande con le quali sia fatta valere la nullità delle fideiussioni bancarie, che riproducano il testo dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. nell'ottobre 2002, relativamente al quale è intervenuto il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa...", (tra molte, Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 6523/21).

In ogni caso la domanda, come detto, è infondata; si ritiene sul punto dirimente la mancata produzione in giudizio da parte degli attori, ed entro i termini relativi alle preclusioni assertive e probatorie, del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, con conseguente impossibilità per l'organo giudicante di valutare se la garanzia prestata sia sovrapponibile al modello censurato. Gli stessi, infatti, si sono limitati ad allegare che nelle garanzie prestate siano state riprodotte le clausole tacciate di anticoncorrenzialità. Infine si segnala che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno chiarito che la presenza delle clausole non determina la nullità assoluta del contratto, bensì la nullità delle sole clausole limitative della concorrenza - nullità parziale - (SS.UU. sent. n. 41994/21).

Nessuna parola è spesa sul punto dalla difesa attorea, che si è invero limitata ad insistere nella domanda di accertamento della nullità dell'intero schema negoziale, come evincibile dalle rassegnate conclusioni.

La domanda va conseguentemente rigettata.

Stessa sorte riguarda la doglianza relativa al presunto illegittimo anatocismo applicato dall'istituto di credito.

Sul punto è necessario e sufficiente rammentare che è ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.

Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori; condizioni, queste, tutte rispettate dai contratti su cui si controverte nel presente giudizio.

Infatti il contratto di conto corrente n. (omissis) (doc. 1 All. A) prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi - senza distinguere tra attivi e passivi - già nel documento di sintesi, documento che è affiancato dalle condizioni generali, ove si legge "Il regolamento in conto degli interessi, commissioni, spese ed oneri, anche fiscali, avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto"

A pagina 12 di 13 del contratto è poi apposta la doppia sottoscrizione (anche) alla clausola appena sopra riportata.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 22.02.2022 n. 190

È di tutta evidenza la pretestuosità della doglianza attorea, che taccia di nullità la previsione contrattuale per la quale la periodicità di capitalizzazione è quella indicata nelle condizioni economiche del contratto.

Basta osservare il contratto per rendersi immediatamente conto del fatto che esso si compone di 13 pagine; non a caso le sottoscrizioni sono apposte nelle pagine 12 e 13. Esso dunque ingloba anche le condizioni economiche e le condizioni generali, come peraltro espressamente indicato.

Condizioni economiche e generali che, dunque, compongono e sono parte integrante del regolamento contrattuale, dalla cui lettura si ricava immediatamente il rispetto dei requisiti sopra richiamati.

Per quanto poi riguarda l'anatocismo a far data dall'anno 2014, è necessario e sufficiente rammentare che il divieto di anatocismo non può ritenersi sussistente tra il 2014 (allorché venne modificato l'art. 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera n. 343 da parte del CICR), in quanto deve sottolinearsi che la modifica all'art. 120 TUB, avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio, (conforme Tribunale Bologna, ordinanza del 9 dicembre 2015, su www.expartecreditoris.it e Tribunale Bologna, dott. Salina, ordinanza collegiale del 27/3/2016 e successive conformi).

Essa, infatti, è stata emanata con la delibera del 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016.

Successivamente peraltro parte convenuta ha dato prova di essersi adeguata alla normativa (doc. 6 parte convenuta).

Previsione espressa in tal senso è poi contenuta nell'apertura di credito del luglio 2010 (doc. 1 All. B), ove si legge, all'art. 2, che gli interessi attivi e passivi vengono capitalizzati con identica periodicità trimestrale; la clausola è stata oggetto di duplice sottoscrizione.

Nulla quaestio per quanto riguarda la riduzione (Doc. 1 All. C), in cui si fa espresso riferimento alle condizioni economiche e generali precedentemente pattuite tra le parti. Corretta è altresì la pattuizione contenuta nel contratto quadro del 28 agosto 2014 (Doc. 1 All. D), il quale all'art. 5, comma 4, capitolo 1 fa rinvio a quanto pattuito tra le parti in seno al contratto di conto corrente, in tema di pagamento degli interessi. In ogni caso elide qualsiasi eventuale residuo dubbio la chiara previsione della capitalizzazione trimestrale contenuta nel documento di sintesi. Alla luce di quanto sopra, non ricorre alcuna ipotesi di anatocismo illegittimo. Altra doglianza, del pari infondata, riguarda la Commissione di Disponibilità Fondi prevista nelle aperture di credito e nel contratto quadro.

Secondo gli attori essa è nulla sia in quanto indeterminata, sia in quanto mancante di giusta causa. Si tratta di una commissione introdotta dalla legge 2/09 consistente in una percentuale spettante all'istituto di credito commisurata sull'ammontare della somma accordata e dovuta a fronte della messa a disposizione di una somma in favore del cliente.

Questa è la "causa" della commissione in oggetto e non si comprende sotto quale profilo debba essere intesa la doglianza attorea, che si manifesta peraltro assolutamente generica.

Quanto alla determinatezza della stessa, per come pattuita, si rileva quanto segue.

La prima apertura di credito testualmente recita "C.D.F.: 0,5%. L'importo... è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale sopra indicata alla media dell'importo delle aperture di credito attualmente in essere durante il trimestre stesso, esclusa quella concessa nella forma tecnica a tassi differenziati e quelle concesse a titolo di prefinanziamento mutuo".

Non vi è chi non veda la assoluta precisione della pattuizione: è indicata la percentuale, il parametro di riferimento ed il termine di calcolo.

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 22.02.2022 n. 190

Di nessun pregio neppure la doglianza relativa alla presunta patologia scaturente dalla mancata indicazione del TAEG in contratto.

Come correttamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, infatti, il TAEG ha una valenza meramente ricognitiva, non rappresentando in alcun modo un costo o una remunerazione; per il che l'omessa indicazione del dato non potrebbe mai determinare una nullità ex art. 117 TUB, posto che detta nullità colpisce solo ed esclusivamente le voci che rappresentano un costo dell'operazione.

Di nessun pregio la doglianza relativa alla presunta sussistenza di usura, oggettiva e in concreto.

Quanto all'usura contrattuale è sufficiente leggere l'elaborato peritale allegato alla citazione (pagg. 8 e seguenti) per rilevare importanti errori applicativi.

Anzitutto si dà rilievo ad un presunto superamento in costanza di rapporto, dunque alla c.d. usura sopravvenuta. Sul punto è necessario e sufficiente rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia è necessario fare esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, allorché gli interessi sono dati o promessi (SS.UU. sent. n. 24675/17).

Proseguendo si nota l'erroneità della modalità di calcolo utilizzata dal consulente.

Infatti si sottolinea che ai fini del calcolo dell'usura, è necessario aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che "Le istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate", (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).

Detta pronuncia si pone in accordo anche con quella che ha affermato "L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti, seppur avvallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia", (Tribunale di Verona, 9/12/2013).

Il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia negli assunti attorei, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova, o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia.

Quanto alla dedotta usura "in concreto" è necessario rimarcare che le allegazioni attoree sul punto sono totalmente deficitarie.

A mente dell'art. 644, comma 3, c.p. è infatti necessaria la prova (che deve ovviamente essere fornita da chi formula la doglianza) della condizione di difficoltà economica del soggetto che dà o promette gli interessi, desumibile dalla impossibilità oggettiva di ottenere condizioni economiche migliorative, e della circostanza che le condizioni economiche pattuite siano frutto di un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, che ha portato all'applicazione di tassi di interesse non altrimenti giustificabili. Non a caso è stato ritenuto che "...La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato", (tra molte, Tribunale Milano del 7 luglio

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 22.02.2022 n. 190

2016). Nulla di tutto ciò è neppure allegato da parte attrice. Quanto al preteso illegittimo jus variandi, va anzitutto sottolineato che lo stesso risulta contrattualmente previsto ed accettato fin dal luglio 2010. Ma vi è di più. Parte convenuta ha versato in atti documentazione sottoscritta da SOCIETA S.r.l. quale “Modifica consensuale di condizioni economiche”, (doc. 7 parte convenuta). Si tratta di vari documenti sottoscritti in data 8 luglio 2010 (due) e 10 settembre 2014 (uno).

Parte convenuta non ha disconosciuto le sottoscrizioni, né ha contestato le evidenti risultanze documentali. Da ciò discende l’inammissibilità dell’eccezione, posto che essa si basa sulla reiterazione di modifiche unilaterali non concordate né comunicate, mentre non prende alcuna posizione sulla documentazione prodotta da controparte. Conseguentemente deve ritenersi che la difesa attorea non abbia affatto fornito prova dell’avvenuta applicazione di condizioni peggiorative. Tutto quanto esposto rende all’evidenza superflua la CTU richiesta dagli attori anche in sede di conclusioni. Superato è altresì il tema dell’ammissibilità della domanda di condanna avanzata in via ipotetica dalle parti attrici, atteso che non hanno diritto alla restituzione di alcuna somma. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le domande attoree;
- 2) Dichiara tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 6.694,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 48,00 per anticipazioni, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 22 febbraio 2022

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*